



Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Settore Servizi alla Persona

**STATUTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
DI CARDANO AL CAMPO**

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente statuto ha la finalità di disciplinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (di seguito CCRR), quale organismo di effettiva partecipazione dei più piccoli alla vita cittadina, promuovendo il principio sancito dagli articoli 12-15 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (qui riportata nella versione riscritta dai bambini con l'aiuto del pedagogo Mario Lodi):
 - Art. 12: Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo riguardano, prima di decidere deve essere ascoltato.
 - Art. 13: Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa, la recitazione ecc...
 - Art. 14: Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
 - Art. 15: Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.
2. Il presente statuto promuove il principio di parità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione Italiana:
 - Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere [...] alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 2 - Istituzione, composizione e aventi diritto

1. Il CCRR si compone di rappresentanti delle classi del secondo ciclo delle scuole primarie e delle classi della scuola secondaria di primo grado aderenti all'iniziativa, fino ad un massimo di cinquantasei membri. Dovendo sempre essere rispettata la parità di genere, in caso di mancanza di candidature sufficienti per una componente di genere del 50% viene ridotto il numero del CCRR, che deve essere sempre pari.
2. Hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo tutti i componenti delle classi aderenti. E' prevista l'autocandidatura.
3. La candidatura è valida previa autorizzazione di uno dei genitori.
4. Le candidature devono essere presentate 15 giorni prima dell'elezione del CCRR.



Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Settore Servizi alla Persona

5. Il CCRR viene eletto ogni anno scolastico. Le elezioni debbono avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni Consigliere dei Ragazzi e delle Ragazze può ricandidarsi per l'annualità successiva.

Articolo 3 - Elezione

1. Ogni classe aderente all'iniziativa costituisce collegio elettorale. Ogni collegio elegge 2 rappresentanti. L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale. Si compongono liste in ordine alfabetico, divise tra ragazzi e ragazze, che si mettono a disposizione degli elettori affisse in classe.
2. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente maschile e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente femminile. Si esprimono due preferenze 1 per un candidato e 1 per una candidata. Se la scheda riporta due preferenze per lo stesso genere viene annullata.
3. In caso due candidati per genere ottengano pari voti, si ripete la votazione per tali candidati. In tal caso sulla scheda verrà espressa una sola preferenza. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più giovane.
4. Non esistono vincoli alle candidature se non quelli posti nel precedente *Articolo 2*
5. In caso di collegi inferiori a 5 si eleggono 4 rappresentanti per collegio secondo le stesse modalità sopraindicate, esprimendo due preferenze per genere.

Articolo 4 - Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali, coordinate da una commissione elettorale di docenti, sono svolte da un collegio di tre persone composto da:
 - un presidente
 - due scrutatori.
2. Il presidente è l'insegnante presente nella classe al momento delle elezioni. Gli scrutatori sono nominati dal presidente tra gli alunni non candidati alle elezioni. Il collegio si costituisce prima delle operazioni di voto.

Articolo 5 - Organi del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Successivamente alle elezioni il CCRR neo costituito procede, durante l'assemblea preliminare, all'elezione del proprio Sindaco eletto tra i consiglieri candidati alla carica. Il Sindaco è portavoce dei ragazzi e delle ragazze e sottopone al CCRR proposte esecutive.

Articolo 6 - Modalità per l'elezione del Sindaco

L'elezione del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze si svolge con voto segreto a preferenza unica. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei voti. Qualora non fosse raggiunta la



Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità

Settore Servizi alla Persona

maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto il candidato maggiormente votato dagli aventi diritto presenti.

Articolo 7 - Modalità per l'elezione della Giunta

1. La Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze è costituita dal Sindaco e dagli Assessori, da un minimo di 4 ad un massimo di 6 e da almeno 1 Assessore per plesso aderente all'iniziativa. Nella Giunta, compreso il sindaco, il numero di ragazzi non deve superare per più di una unità quello delle ragazze e viceversa.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, sentiti i Consiglieri del CCRR rappresentanti le singole scuole durante l'Assemblea preliminare. Gli Assessori sono i collaboratori del Sindaco.

Articolo 8 - Risultati delle elezioni

1. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore alla Pubblica Istruzione e al Dirigente scolastico.
2. Nel corso del Consiglio Comunale aperto, appositamente convocato, alla presenza degli eletti, il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del risultato delle elezioni e dichiara l'insediamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze".

Articolo 9 - Diritti e doveri del CCRR

1. Il Consigliere del CCRR, nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto di esprimere libera opinione all'interno del CCRR e di fronte agli organi della Pubblica Amministrazione. Ha il diritto di formulare proposte per il territorio, e di essere ascoltato. Ha diritto di non essere in nessun modo lesa o umiliata da alcuno nel libero esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare ogni cittadino, le istituzioni e gli organismi con i quali entra in rapporto, e di attenersi alle disposizioni che la Pubblica Amministrazione emana. Ha il dovere di tenere informati i suoi coetanei, e in particolare i suoi compagni di classe, dei lavori che svolge in quanto Consigliere e di confrontarsi con loro. Il Consigliere del CCRR è portavoce delle istanze della classe che rappresenta e che lo ha eletto.
3. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare il "Regolamento Interno" redatto dal CCRR e condiviso da tutti i Consiglieri. Qualora il Consigliere non rispetti suddetto regolamento verrà sollevato dall'incarico e sostituito dal primo dei non eletti della sua classe e in assenza di questi si indurranno nuove elezioni solo in suddetta classe.

Articolo 10 - Diritti e doveri del Comune verso il CCRR

1. Il Comune si impegna ad ascoltare le proposte del CCRR, impegnandosi a reperire eventuali risorse economiche necessarie per dare attuazione a progetti formulati e condivisi e a stanziare quelle somme che si rendessero occorrenti a garantire il funzionamento del CCRR.



Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità

Settore Servizi alla Persona

2. Il Comune assume l'obbligo di rispondere a quanto espresso o richiesto motivando le proprie decisioni. Tale risposta deve essere fornita durante una seduta di Consiglio Comunale aperto, in presenza del CCRR, oppure attraverso lettera trasmessa al Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, che ha obbligo di riferire al CCRR.
3. Il Sindaco di Cardano al Campo può consultare il CCRR su tutti gli argomenti che riguardino la quotidianità dei giovani di Cardano al Campo.

Articolo 11 - Attività del CCRR

1. Il CCRR è convocato almeno una volta l'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ascoltato il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.
2. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo che tutti i ragazzi delle scuole, e in particolare i Consiglieri dei Ragazzi e delle Ragazze, ne siano a conoscenza.
3. Il CCRR può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale ulteriori incontri alla presenza del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a rispondere motivando ogni decisione. La richiesta deve essere soddisfatta, di norma, entro sessanta giorni.
4. Il Sindaco e la Giunta del CCRR partecipano, almeno una volta l'anno, ad una manifestazione pubblica organizzata dall'Amministrazione comunale, previo accordo fra i Sindaci.
5. Il Sindaco del CCRR affiancherà per una giornata il Sindaco del Comune nell'attività amministrativa.
6. La Giunta del CCRR parteciperà ai lavori della Giunta comunale, in una giornata da concordare.

Articolo 12 - Funzionamento del CCRR

1. Il CCRR si riunisce durante tutto l'anno scolastico, in date e orari concordati al suo interno, nella sede del CCRR o in altri spazi ove necessario.

Articolo 13 - Atti del CCRR

1. Il CCRR ha facoltà di emanare delibere sui temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali cui la proposta si rivolge, ivi compresi i Consigli d'Istituto. Le delibere e le proposte sono approvate a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno scolastico 2007/2008, le elezioni si svolgeranno entro il 31 maggio 2008, ed il CCRR rimarrà in carica sino alle elezioni del nuovo CCRR.



Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Settore Servizi alla Persona

2. Per l'anno 2008 il CCRR è composto dai rappresentanti delle future classi terze della scuola secondaria di primo grado.